

**Circolare di Studio n.6 del 2019**

**TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – NUOVO OBBLIGO DAL  
1 GENNAIO 2020**

L'art. 2 del Decreto Legislativo n.127 del 05 agosto 2015, così come modificato dal D.L. n.119 del 2018, introduce l'**obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** con riferimento a tutti i soggetti che svolgono **attività di commercio al dettaglio ed attività assimilate** di cui all'art.22 della Legge IVA.

Il nuovo obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2020.

**Restano esonerati** da tale obbligo i soggetti e le operazioni individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10/05/2019.

---

**1. CASI DI ESONERO DAL NUOVO OBBLIGO**

---

Rimangono fuori dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi le seguenti casistiche:

- le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.696 del 1996 tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo,:
  1. Cessioni di tabacchi e altri beni dei monopoli di Stato;
  2. Cessione di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;
  3. Cessione di giornali, quotidiani, di periodici e di libri;
  4. Prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  5. Cessioni e prestazioni poste in essere dalle ASD che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge 398/1991;
  6. cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni (rientrano in tale esonero anche le vendite on-line relative all'E-commerce indiretto) ecc.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

I soggetti esonerati devono comunque rispettare gli obblighi di annotazione dei corrispettivi giornalieri in apposito registro previsto dalla normativa IVA.

In ogni modo i soggetti esonerati possono comunque optare volontariamente per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

- le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagnagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per i quali i biglietti di trasporto assumono la funzione di certificazione fiscale;
- le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

---

## 2. PROCEDURA DA SEGUIRE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA

---

I contribuenti, al fine di adeguarsi alla normativa, dovranno dotarsi:

- dei c.d. **registratori di cassa telematici**, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell'Agencia delle Entrate n.182017 del 28/10/2016;
- dei **nuovi strumenti** che sono forniti dall' Agencia delle Entrate come ad esempio un portale web dedicato (tale strumento potrà essere utilizzato in via provvisoria).

---

## 3. TERMINE DI TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

---

I soggetti passivi (operanti nel settore del commercio al minuto ed attività assimilate) tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni previste in materia di registrazione dei corrispettivi devono rispettare rigorosamente tempistiche ben precise con riferimento alle seguenti operazioni da porre in essere:

1. **Memorizzazione** dei dati relativi ai corrispettivi;
2. **Trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi all'Agencia delle entrate.

# STUDIO DINAMI

---

## Dottori Commercialisti

La **memorizzazione** dei dati dei corrispettivi è un'operazione che deve essere effettuata **quotidianamente** mentre la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi all' Agenzia delle Entrate deve essere effettuata **entro e non oltre 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

---

#### 4. REGIME SANZIONATORIO

---

In caso di **mancata memorizzazione** o di **omissione della trasmissione**, ovvero in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applica la **sanzione pari al cento per cento** dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.

In caso di **mancato funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali** sarà obbligatorio annotare le operazioni su un apposito registro corrispettivi pena una **sanzione amministrativa pari al cento per cento** dell'imposta corrispondente.

**NOTA BENE:** per il primo semestre, a decorrere dal 1 gennaio 2020, le sanzioni previste dalla normativa non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Quanto riportato nella presente circolare non costituisce parere *pro-veritate*.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

**Data**

04/11/2019

**Firma**

Dott. Dinami Antonio

Dott. Figlioli Marco